



*Consulenti del Lavoro*

# STUDIO PIRINU

*Tempio Pausania*

[www.studiopirinu.it](http://www.studiopirinu.it)

## **NEWSLETTER** **n. 5 del 19 marzo 2025**

**ENTRO IL 31 MARZO LA COMUNICAZIONE ALL'INAIL DEL R.L.S.  
(Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza)**

Tra le figure che caratterizzano la normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (cfr., tra le altre, nostre newsletter n. 15 del 20/11/2017, n. 15 del 28/11/2018, n. 14 del 27/12/2019, n. 14 del 12/12/2022, n. 4 del 29/05/2023 e circolari n. 8 del 27/04/2023 e n. 9 15//05/2024), c'è quella del R.L.S., ovvero di un dipendente che possa controllare l'applicazione delle norme prevenzionistiche e promuoverne l'attuazione. Questa figura è designata direttamente dai lavoratori in aziende fino a 15 dipendenti (in alternativa si può optare per un rappresentante territoriale o di comparto, che svolge le funzioni per più aziende) e dalle R.S.A. (Rappresentanze Sindacali in Azienda) in aziende che superano tale limite. Il soggetto designato dovrà seguire un corso di formazione, a spese del datore di lavoro, di 32 ore.

Tutte le aziende con almeno un dipendente devono comunicare all'INAIL il nominativo del R.L.S. entro il prossimo 31 marzo. La comunicazione deve riferirsi alla situazione in essere al 31 dicembre dell'anno precedente e pertanto quella da effettuare entro il 31 marzo 2025 dovrà attenersi alla situazione in essere al 31 dicembre 2024.

Il datore di lavoro, i dirigenti designati dall'azienda o un delegato dell'azienda (consulenti del lavoro e altro professionista autorizzato in base all'art. 1 della Legge 12/1979, associazioni di categoria), fino al 31 marzo, dovranno:

- 1) inserire una **nuova comunicazione**, se intendono comunicare per la **prima volta** il nominativo del RLS;
- 2) **modificare e re-inoltrare** la comunicazione precedentemente inviata, in caso di **variazione o nuova nomina** di un RLS.

A tale trasmissione, oltre al nominativo del RLS, andrà allegato anche il verbale di elezione (se i lavoratori sono più di uno) oppure l'accettazione dell'incarico (in caso di un solo dipendente).

È consigliabile sentire, riguardo al contenuto della presente informativa, il proprio consulente sicurezza al fine di poter effettuare i necessari approfondimenti.

Lo Studio, come di consueto, si rende disponibile ad effettuare la prescritta comunicazione all'INAIL.